

Rapporto

numero

6127 R

data

1° aprile 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 7 ottobre 2008 concernente la modificazione dell'articolo
41 capoverso 1 lettera b della legge sull'organizzazione giudiziaria e
dell'articolo 207 capoverso 1 del Codice di procedura penale (procedura
del decreto d'accusa nel caso di multa ai sensi dell'articolo 42
capoverso 4 del Codice penale svizzero)**

1. L'OGGETTO

Attualmente la procedura del decreto d'accusa nel caso di multa, a livello federale e cantonale, è così regolata (n/s grassetto per evidenziare il tema del presente oggetto):

A. Codice penale svizzero

Sezione 2: Della condizionale

Art. 42

¹*Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.*

²*Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.*

³*La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.*

⁴***Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106 CPS.***

Art. 106

¹*Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.*

²*In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.*

³*Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi scontino una pena adeguata alla sua colpevolezza.*

⁴*Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.*

⁵*Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.*

B. Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria

Art. 41 La Pretura penale giudica:

La situazione attuale:

b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

L'aggiunta proposta con il messaggio n. 6127 (modifica proposta in grassetto):

b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; **il cumulo con la multa è sempre possibile.**

C. Codice di procedura penale

Art. 207

La situazione attuale:

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

L'aggiunta proposta con il messaggio n. 6127 (modifica proposta in grassetto):

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; **il cumulo con la multa è sempre possibile.**

2. LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

A mente del Tribunale federale, nel caso di cumulo delle pene secondo l'articolo 42 capoverso 4 del CPS, dalla combinazione di tali sanzioni non deve risultare un aggravamento della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.5.2) ovvero, la somma della pena sospesa condizionalmente e di quella senza sospensione condizionale o della multa devono essere proporzionate con la gravità del reato commesso. Se inflitta una multa, il giudice deve fissare la pena detentiva sostitutiva per il caso del mancato pagamento della multa (art. 106 cpv. 3 CP), applicando il medesimo importo dell'aliquota giornaliera calcolato per la pena pecuniaria sospesa condizionalmente.

L'adeguamento mira a chiarire la competenza per l'emissione del decreto d'accusa e per la decisione nel caso di opposizione, qualora il procuratore pubblico proponga la condanna alla pena detentiva fino a tre mesi, alla pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o al lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore. Con il decreto d'accusa il Magistrato può proporre contemporaneamente una pena pecuniaria e una multa. Nella procedura del decreto d'accusa è ammissibile il cumulo nel caso in cui la somma del numero di aliquote giornaliere (o del suo equivalente in pena detentiva o in lavoro di pubblica utilità) della pena sospesa condizionalmente e di quelle della pena pecuniaria senza condizionale non eccede le novanta unità. Per contro, qualora in sostituzione della pena pecuniaria senza condizionale venga inflitta una multa, non era evidente come quest'ultima sanzione debba essere computata per determinare se sia applicabile la

procedura del decreto d'accusa con deferimento davanti alla Pretura penale o quella dell'atto d'accusa con deferimento davanti a una Corte d'assise.

Queste modifiche non sono in contrasto e non andranno perse con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale federale: la modifica dell'articolo 207 del Codice di procedura ticinese sarà contemplata nell'articolo 352 capoverso 3 del Codice federale, mentre il messaggio sull'adeguamento al Codice federale tiene già conto della modifica dell'articolo 41 LOG.

Consiglio di Stato e Commissione della legislazione propongono pertanto che, per la fissazione dei limiti di competenza nelle due norme menzionate, non si tenga conto della multa e invitano ad approvare le precitate modifiche.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Bignasca M. - Brivio - Caimi - Calastri -

Carobbio - Ghisletta D. - Gianoni - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Paparelli -

Pedrazzini - Pestoni - Solcà